



Le azioni in giudizio avviate in Germania contro lo Stato greco da privati a seguito dello scambio forzato dei loro titoli di Stato possono essere notificate a detto Stato ai sensi del regolamento UE sulla notificazione

Non è infatti manifesto che tali azioni esulino dalla materia civile o commerciale

Un regolamento dell'Unione¹ mira a migliorare ed accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso prevede l'uso di moduli standard nonché una trasmissione diretta e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati dagli Stati membri a tal fine. Tuttavia, il regolamento dispone espressamente che esso non concerne la responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi dal medesimo nell'esercizio di pubblici poteri.

Il Landgericht Wiesbaden (tribunale regionale di Wiesbaden, Germania) e il Landgericht Kiel (tribunale regionale di Kiel, Germania) chiedono se azioni di indennizzo, di adempimento contrattuale e di risarcimento danni, avviate da detentori privati di obbligazioni contro lo Stato emittente rientrino nella nozione di «materia civile o commerciale» ai sensi del regolamento, di modo che quest'ultimo risulti applicabile.

Tali giudici sono stati aditi azioni presentate contro lo Stato greco dai detentori di titoli di Stato greci domiciliati in Germania. Queste persone si ritengono danneggiati dal fatto che la Grecia li ha, a loro avviso, obbligati a scambiare, nel marzo 2012, i loro titoli contro nuovi titoli di Stato dal valore nominale notevolmente ridotto. Per far fronte ad una grave crisi finanziaria, la Grecia, nel febbraio 2012, aveva adottato una legge² che prevedeva la presentazione di un'offerta di ristrutturazione ai detentori di taluni titoli di Stato greci. Tale legge prevedeva inoltre l'introduzione di una clausola di ristrutturazione³ nei contratti di emissione interessati, in modo che le condizioni di emissione iniziali dei titoli potessero essere modificate mediante decisioni adottate a maggioranza qualificata del capitale non ancora rimborsato (ove siffatte decisioni potevano quindi essere imposte alla minoranza). Nessuno dei privati interessati nella fattispecie ha accettato l'offerta di scambio presentata dallo Stato greco sulla base di detta legge. Nell'ambito della procedura di notificazione delle azioni allo Stato greco (convenuto), si pone la questione se tali azioni riguardino la materia civile o commerciale ai sensi del regolamento (nel qual caso la notifica potrebbe essere effettuata sulla base del regolamento) o se abbiano per oggetto un atto o un'omissione di uno Stato commessi nell'esercizio di pubblici poteri (in quest'ultimo caso il regolamento non sarebbe applicabile).

Con la sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde che tale tipo di azioni giurisdizionali, proposte da detentori privati di obbligazioni contro lo Stato emittente, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento se non appaia che esulano manifestamente dalla materia civile o commerciale.

¹ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

² Legge n. 4050/2012, del 23 febbraio 2012, intitolata «Norme relative alla modifica di titoli, emessi o garantiti dallo Stato greco con il consenso degli obbligazionisti» (FEK A' 36/23.2.2012).

³ Anche nota come «CAC» («collective action clause»).

Per quanto riguarda più in particolare le azioni proposte dinanzi al Landgericht Wiesbaden e al Landgericht Kiel, la Corte constata che non si può concludere che tali cause esulino manifestamente dalla materia civile o commerciale ai sensi del regolamento. Il regolamento è pertanto applicabile a dette cause.

La Corte rileva innanzitutto che un giudice che si interroghi, come i due giudici tedeschi, sull'applicabilità del regolamento deve limitarsi ad un primo esame degli elementi necessariamente parziali di cui dispone per considerare se l'azione avviata dinanzi ad esso rientri nella materia civile o commerciale o in una materia esulante da tale regolamento. Per stabilire che il regolamento è applicabile basta che il giudice adito concluda che non è manifesto che l'azione esuli dalla materia civile o commerciale. Il risultato di tale esame non può ovviamente pregiudicare le decisioni ulteriori che il giudice adito dovrà adottare per quanto riguarda, segnatamente, la propria competenza e nel merito della causa.

La Corte constata poi che l'emissione di obbligazioni non presuppone necessariamente l'esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme vigenti nei rapporti tra privati. Inoltre, non emerge manifestamente dal fascicolo che le condizioni finanziarie dei titoli siano state fissate in maniera unilaterale dallo Stato greco e non sulla base delle condizioni di mercato che regolano lo scambio e il rendimento di tali strumenti finanziari.

È vero che la legge greca si inserisce nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche e, in particolare, della ristrutturazione del debito pubblico per far fronte a una grave crisi finanziaria ed è d'altronde a tale scopo che la Grecia ha introdotto la possibilità di uno scambio di titoli nei contratti in questione.

La Corte rileva tuttavia che, da una parte, la circostanza che tale possibilità sia stata introdotta con legge non implica necessariamente che lo Stato abbia esercitato i propri poteri pubblici. D'altra parte, non appare in maniera manifesta che l'adozione della legge greca abbia comportato in maniera diretta ed immediata modifiche quanto alle condizioni finanziarie dei titoli e abbia dunque causato il pregiudizio lamentato dai privati. Infatti, tali modifiche avrebbero dovuto far seguito a una decisione della maggioranza dei titolari delle obbligazioni sulla base della clausola di scambio integrata da tale legge nei contratti di emissione, circostanza che, peraltro, conferma l'intenzione dello Stato greco di mantenere la gestione dei prestiti in un quadro regolamentare di natura civile.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582